

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

20 APRILE 2007



SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 59.022.803,84
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MANTOVA E CODICE FISCALE N. 00607460201
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CIR S.p.A.
SEDE LEGALE: 46100 MANTOVA, VIA ULISSE BARBIERI, 2 - TEL. 0376. 2031
UFFICI: 20149 MILANO, VIA FLAVIO GIOIA, 8 - TEL. 02.467501
SITO INTERNET: WWW.SOGEFI.IT

INDICE

Relazioni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria	pag.	3
Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria	pag.	18
<i>Allegato:</i> Statuto- nuovo testo proposto	pag.	37
Relazione annuale sul sistema di "Corporate Governance"	pag.	49

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporre

Signori Azionisti,

il prossimo 7 ottobre scadrà la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 6 aprile 2006 di acquistare fino ad un massimo di n. 9.000.000 di azioni proprie.

Nell'interesse della Società, riteniamo opportuno proporre la revoca dell'autorizzazione esistente per il periodo non ancora trascorso e di assumere una nuova delibera di acquisto di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357ter del Codice Civile, con le conseguenti facoltà di disporre delle stesse.

Rimangono tuttora valide a parere del Consiglio le motivazioni a suo tempo adottate per l'acquisto di azioni proprie e cioè:

- la possibilità di acquisire azioni della Società a prezzi inferiori al loro effettivo valore, basato sulla reale consistenza economica del patrimonio netto e sulle prospettive reddituali dell'azienda con la conseguente migliore valorizzazione della Società;
- la possibilità di ridurre il costo medio del capitale della Società.

L'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, è richiesta per un periodo di diciotto mesi, a far tempo dal giorno successivo alla presente Assemblea, e per l'acquisto di un numero massimo di 8.000.000 azioni Sogefi, come segue:

a) potranno essere acquistate massime n. 8.000.000 di azioni del valore nominale complessivo di euro 4.160.000 (incluso nel conteggio le azioni proprie già possedute), che non potrà in alcun caso eccedere la decima parte del capitale di SOGEFI S.p.A.; la società incrementerà l'attuale riserva indisponibile, denominata "Riserva per azioni proprie in portafoglio", dell'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalla riserva disponibile "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" risultante dal bilancio al 31 dicembre 2006, ultimo approvato. In caso di acquisti in Borsa, il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni sarà non superiore del 10% e non inferiore al 10% al prezzo di riferimento registrato dalle azioni della medesima categoria nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

b) l'acquisto dovrà avvenire sul mercato, secondo modalità concordate con la società di gestione del mercato in modo da assicurare parità di trattamento tra gli Azionisti, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del Decreto Legislativo n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione.

Per quanto concerne l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, la delibera sottoposta è identica a quella attualmente in vigore. In particolare segnaliamo che la stessa viene mantenuta per la massima flessibilità operativa, ma non sono attualmente previste operazioni di permuta o di vendita al pubblico mediante emissioni di *American Depositary Receipt* o titoli simili.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di revocare l'autorizzazione esistente per il periodo non ancora trascorso e di assumere la seguente nuova delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.:

- udite le proposte del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- avendo presenti le disposizioni degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile

DELIBERA

- 1) di revocare, per la parte non utilizzata e per il periodo intercorrente dal giorno successivo alla presente Assemblea fino alla sua naturale scadenza, la delibera di acquisto di azioni proprie assunta dall'Assemblea Ordinaria del 6 aprile 2006 e, conseguentemente, la correlata autorizzazione a disporre;
- 2) di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, a far tempo dal giorno successivo la presente Assemblea e per un periodo di diciotto mesi, l'acquisto di azioni SOGEFI come segue:
 - potranno essere acquistate massime n. 8.000.000 di azioni del valore nominale complessivo di euro 4.160.000 (incluso nel conteggio le azioni proprie già possedute), che non potrà in alcun caso eccedere la decima parte del capitale di SOGEFI S.p.A.; la Società incrementerà l'attuale riserva indisponibile, denominata “Riserva per azioni proprie in portafoglio”, dell'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalla riserva disponibile “Riserva da sovrapprezzo delle azioni” risultante dal bilancio al 31 dicembre 2006, ultimo approvato, di importo pari a 66.039.279,19 euro. In caso di acquisti in Borsa, il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni, sarà non superiore del 10% e non inferiore al 10% al prezzo di riferimento registrato dalle azioni della medesima categoria nella seduta di Borsa

precedente ogni singola operazione;

- l'acquisto dovrà avvenire sul mercato, secondo modalità concordate con la società di gestione del mercato in modo da assicurare parità di trattamento tra gli Azionisti, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del Decreto Legislativo n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente:

- a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;

- b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

- 3) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, il Consigliere Dott. Franco Girard, disgiuntamente tra loro, ad effettuare, sempre nei limiti previsti dalla legge, operazioni successive di acquisto e di alienazione nonché a disporre, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate per la vendita - anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati - in una o più volte, tramite intermediari autorizzati, a prezzi non inferiori all'ultimo prezzo di acquisto o di carico o al valore corrente di Borsa, con la specifica eccezione per i dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi a progetto della Società e/o di sue controllate a cui le azioni potranno essere cedute, in esecuzione di specifici piani di *stock option*, anche ad un prezzo inferiore, purché non inferiore al valore nominale, fino ad un numero massimo di 1.000.000 azioni ordinarie;
- 4) di autorizzare altresì il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357ter del Codice Civile, a disporre - senza limiti di tempo - delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, quale corrispettivo in permuta di partecipazioni nonché per la vendita mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, anche attraverso il collocamento di buoni di acquisto (cosiddetti *warrant*) e di ricevute di deposito rappresentative di azioni (*American Depositary Receipt* e titoli similari);
- 5) di stabilire che, in caso di alienazione delle azioni proprie, la riserva indisponibile costituita ai sensi dell'art. 2357ter, terzo comma, del Codice Civile, "Riserva per azioni proprie in portafoglio", riconfluisca nella "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" per la parte eventualmente non utilizzata allo scadere dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie."

Determinazione del numero e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007-2009. Determinazione dei relativi emolumenti

Signori Azionisti,

con l'esercizio 2006 è venuto a scadere, per compiuto triennio, il mandato del Consiglio di Amministrazione.

Vi invitiamo pertanto a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007-2009 e a determinare i compensi spettanti ai componenti il Consiglio stesso.

Si ricorda che – ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2007 – il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'Assemblea in prima convocazione. Le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la loro messa in votazione sono del pari contenute nel citato articolo 17 dello statuto sociale il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.sogefi.it.

Proroga dell'incarico in corso conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione del bilancio per gli esercizi 2007-2008-2009, per la revisione della relazione semestrale al 30 giugno 2007 – 30 giugno 2008 – 30 giugno 2009, per il controllo continuativo della contabilità per il triennio 2007-2009, ai sensi degli articoli 155 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Signori Azionisti,

- con l'esercizio 2006 è scaduto il secondo triennio dell'incarico per la revisione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato della Società, affidato per il triennio 2004-2006 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2004;
 - con il semestre 2006 è scaduto l'incarico per la revisione della Relazione Semestrale della Società, affidato alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2004;
 - con l'esercizio 2006 è scaduto l'incarico per la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, come previsto dall'art. 155 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, affidato alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2004
- premessi che:
- l'articolo 159 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, rettificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Legge sulla tutela del risparmio) e dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, prevede che l'incarico di revisione abbia durata di nove esercizi e non possa essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente;
 - l'articolo 8 del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 (Disposizioni finali e transitorie) prevede che gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto stesso la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi e delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi possano, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati, al fine di adeguarne la durata al limite massimo di nove esercizi;

- la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espletato attività di revisione per sei esercizi, come da conferimenti di incarico deliberati dall'Assemblea Ordinaria in data 19 aprile 2001 e 20 aprile 2004;

tutto ciò premesso, Vi proponiamo di prorogare l'incarico di revisione in corso di esecuzione con la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. conferito dall'Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2004, al fine di adeguarne la durata al limite massimo di nove esercizi previsto dalla legge, affinché tale incarico comprenda:

1. la revisione contabile del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato della Società per il triennio 2007-2009;
2. la revisione contabile limitata della Relazione Semestrale della Società al 30 giugno 2007, 30 giugno 2008 e 30 giugno 2009;
3. la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per il triennio 2007-2009.

La società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha presentato in data 15 febbraio 2007 proposta di proroga dell'incarico conferito in base alla proposta originaria formulata in data 23 febbraio 2004. Per quanto attiene ai compensi, la proposta di proroga di PricewaterhouseCoopers S.p.A. può essere così riassunta:

1. *Revisione contabile del Bilancio per il triennio 2007-2009:*

SOGEFI S.p.A	ore 160	onorari EURO	17.000
Consolidato SOGEFI	ore 400	onorari EURO	44.000

(Le ore e gli onorari sopra indicati si riferiscono ad ognuno dei tre esercizi.)

2. *Revisione contabile limitata della Relazione Semestrale al 30 giugno 2007, 30 giugno 2008 e 30 giugno 2009:*

SOGEFI S.p.A	ore 170	onorari EURO	19.000
--------------	---------	--------------	--------

(relazione civilistica e consolidata)

(Le ore e gli onorari sopra indicati si riferiscono ad ognuno dei tre esercizi.)

Ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza (TUF), sottoponiamo alla Vostra approvazione il piano di *stock option* proposto per l'anno corrente e, a questo fine, Vi forniamo nel seguito le informazioni necessarie per consentirVi di assumere consapevolmente le relative delibere.

Il piano proposto consiste nella attribuzione di opzioni, esercitabili gradualmente su un arco di tempo pluriennale, che danno diritto alla sottoscrizione di azioni Sogefi di nuova emissione.

I soggetti destinatari del piano sono identificati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, tra i dipendenti di società controllate estere.

L'entità delle opzioni attribuite a ciascun beneficiario sarà determinata tenendo principalmente conto del ruolo ricoperto nel Gruppo e della importanza della funzione svolta da ciascuno di essi.

Il piano di *stock option* consiste nella attribuzione gratuita di opzioni non trasferibili per atto fra vivi il cui esercizio non è subordinato al conseguimento di risultati economico-finanziari ma è soggetto al rispetto di un "*vesting period*" tale per cui le opzioni maturano progressivamente nel tempo.

Ciascuna opzione dà diritto a sottoscrivere, nei termini e alle condizioni previste dal relativo Regolamento, numero 1 (una) azione Sogefi di nuova emissione.

Il prezzo di esercizio di ciascuna opzione è fissato in conformità a quanto disposto dall'art. 9 comma 4 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni, facendo pertanto riferimento alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni Sogefi rilevati nell'ultimo mese.

Il piano di *stock option* prevede che le opzioni vengano attribuite in un'unica *tranche* entro il 15 maggio 2007.

Le opzioni attribuite matureranno gradualmente a partire dal 30 settembre 2007, con cadenza quadrimestrale, sino al 30 settembre 2011.

Sicché le opzioni attribuite diverranno interamente esercitabili entro un periodo massimo di 4 anni e mezzo dalla loro attribuzione. Le opzioni non esercitate si estingueranno il 30 settembre 2017.

Il diritto di esercitare le opzioni attribuite è collegato e condizionato al permanere del rapporto di lavoro tra il beneficiario e le Società del Gruppo.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa, i beneficiari o gli eredi potranno esercitare solo le opzioni esercitabili al momento della cessazione del rapporto entro il termine di 12 mesi dalla cessazione stessa, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Il piano di *stock option* 2007 prevede l'attribuzione di massime numero 715.000 opzioni.

Se concordate con i criteri, le modalità ed i termini del piano di *stock option* 2007 che Vi abbiamo illustrato Vi proponiamo di approvarli delegando l'attuazione del piano al Consiglio di Amministrazione.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOGEFI S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- 1) di approvare il piano di *stock option* 2007 destinato a dipendenti di società controllate estere, secondo le seguenti linee guida:
 - a) il piano ha l'obiettivo di fidelizzare il rapporto di lavoro tra le società del Gruppo ed i beneficiari e di fornire un incentivo volto ad accrescerne l'impegno per il miglioramento delle performance aziendali;
 - b) il piano consiste nella attribuzione, a titolo gratuito, di opzioni non trasferibili per atto tra vivi che danno diritto alla sottoscrizione di azioni Sogefi di nuova emissione;
 - c) il diritto di esercitare le opzioni attribuite è collegato e condizionato al permanere del rapporto di lavoro tra il beneficiario e le società del Gruppo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa il beneficiario o gli eredi potranno esercitare solamente le opzioni esercitabili alla data di cessazione, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il prezzo di esercizio di ciascuna opzione è fissato in conformità a quanto disposto dall'art. 9 comma 4 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni, facendo pertanto riferimento alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni Sogefi rilevati nell'ultimo mese;
 - e) l'esercizio delle opzioni non è subordinato al conseguimento di risultati economico finanziari, ma è soggetto al rispetto di un *vesting period* tale per cui le opzioni maturano progressivamente nel tempo. Le opzioni diventano interamente esercitabili entro un periodo massimo di quattro anni e mezzo dalla loro attribuzione rimanendo esercitabili sino al 30 settembre 2017;
 - f) il numero massimo di opzioni attribuibili ai beneficiari in esecuzione del piano di *stock option* 2007 è pari a massime numero 715.000 opzioni;

2) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per:

- a) definire il numero delle opzioni da attribuire a ciascun beneficiario, nel rispetto del numero massimo di opzioni approvato dall'Assemblea;
- b) redigere il Regolamento del piano introducendo tutte le clausole necessarie alla sua attuazione, nel rispetto delle linee guida approvate dall'Assemblea;
- c) fissare il prezzo seguendo le linee guida di cui sopra;
- d) adempiere ai relativi obblighi informativi nei confronti della Consob e del mercato.”

Approvazione del piano di incentivazione per l'anno 2007 a favore dell'Amministratore Delegato, di dipendenti e collaboratori della Società e di dipendenti di società controllate italiane

Signori Azionisti,

alla luce delle recenti modifiche intervenute nella normativa fiscale in materia di *stock option*, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha esaminato una nuova formula di incentivazione del *management (phantom stock option)*. Le *phantom stock option*, diversamente dai tradizionali piani di *stock option*, non prevedono l'attribuzione di un diritto di sottoscrizione o di acquisto di un'azione, ma comportano il riconoscimento a favore dei beneficiari di una corresponsione in denaro di carattere straordinario, basata sull'andamento del titolo azionario. I tradizionali piani di *stock option* comportavano l'addebito a conto economico del valore delle opzioni attribuite ai dipendenti ed, al momento del loro esercizio, l'iscrizione del relativo aumento di capitale con il conseguente effetto diluitivo in capo agli Azionisti.

Il nuovo piano di incentivazione proposto (*phantom stock option*) comporta invece l'iscrizione a conto economico del costo rappresentato dai compensi maturati a favore dei beneficiari e dei relativi oneri accessori previsti dalla legislazione vigente per i redditi di lavoro.

Su tale formula si basa il piano di incentivazione oggetto della presente relazione che si pone la finalità di fidelizzare il rapporto di lavoro, collaborazione e amministrazione tra le società ed i beneficiari e di fornire un incentivo volto ad accrescerne l'impegno per il miglioramento delle performance aziendali.

Ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza (TUF), sottoponiamo alla Vostra approvazione il piano di incentivazione (*phantom stock option*)

proposto per l'anno corrente e, a questo fine, Vi forniamo nel seguito le informazioni necessarie per consentirVi di assumere consapevolmente le relative delibere.

Come precedentemente indicato, il piano di incentivazione ha come obiettivo la fidelizzazione del *management* della Società e di società controllate italiane attraverso un incentivo volto ad accrescerne l'impegno per il miglioramento delle performance aziendali.

Considerando che la creazione di valore per gli Azionisti nel lungo periodo costituisce l'obiettivo primario della Società e che il parametro più idoneo a quantificarne l'entità è rappresentato dall'apprezzamento del valore di mercato delle proprie azioni, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che un piano di incentivazione basato sull'andamento dei relativi prezzi di Borsa – allineando gli interessi del *management* a quelli degli Azionisti – continui ad essere lo strumento di incentivazione più efficace e che meglio risponde agli interessi della Società e delle società del Gruppo.

Per tali ragioni il piano proposto consiste nella attribuzione di opzioni, esercitabili gradualmente su un arco di tempo pluriennale, che danno diritto ad un compenso straordinario di natura variabile, basato sulla differenza fra il valore dell'azione al momento dell'esercizio dell'opzione ("Valore Normale") ed il valore dell'azione al momento dell'attribuzione dell'opzione ("Valore Iniziale").

Come precedentemente accennato, i soggetti destinatari del piano, identificati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, sono i componenti del *management* della Società e di società controllate italiane: ne fanno quindi parte l'Amministratore Delegato, dirigenti e collaboratori della Società e dirigenti di società controllate italiane.

L'entità delle opzioni attribuite a ciascun beneficiario sarà determinata tenendo principalmente conto del ruolo ricoperto nel Gruppo e della importanza della funzione svolta da ciascuno di essi.

Il piano di incentivazione consiste nella attribuzione gratuita di opzioni non trasferibili per atto fra vivi il cui esercizio non è subordinato al conseguimento di risultati economico-finanziari ma è soggetto al rispetto di un "*vesting period*" tale per cui le opzioni maturano progressivamente nel tempo.

Ciascuna opzione dà diritto a ricevere, nei termini e alle condizioni previste dal relativo Regolamento, un compenso lordo pari alla differenza ("Plusvalenza") fra il valore di mercato di una azione Sogefi nel periodo di esercizio ("Valore Normale") ed il valore di mercato di una azione Sogefi alla data di attribuzione dell'opzione ("Valore Iniziale").

I valori di mercato adottati come riferimento ai fini del calcolo del compenso lordo spettante a ciascun beneficiario sono costituiti:

- per quanto riguarda il Valore Iniziale, dalla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali di Borsa nei giorni di effettiva quotazione del titolo Sogefi compresi fra i 15 giorni di calendario precedenti la data di attribuzione delle opzioni;
- per quanto riguarda il Valore Normale, di tempo in tempo, dalla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali di Borsa nei giorni di effettiva quotazione del titolo Sogefi compresi fra il primo e il quindicesimo giorno del mese in cui si colloca ciascun periodo di esercizio.

Il piano di incentivazione 2007 prevede che le opzioni vengano attribuite in una unica tranche entro il 15 maggio 2007.

Le opzioni attribuite matureranno gradualmente a partire dal 30 settembre 2007, con cadenza trimestrale, sino al 30 giugno 2011.

Sicché le opzioni attribuite saranno divenute tutte esercitabili entro un periodo massimo di 4 anni e un trimestre dalla loro attribuzione.

L'esercizio delle opzioni esercitabili da parte dei beneficiari potrà avvenire su loro richiesta solo nel corso di un periodo di esercizio, cioè dal sedicesimo all'ultimo giorno dell'ultimo mese di ciascun trimestre solare a partire dal trimestre successivo a quello in cui avviene l'attribuzione delle opzioni, e avrà efficacia ad ogni effetto dall'ultimo giorno del periodo di esercizio.

La Società e le società controllate italiane procederanno al versamento del compenso dovuto a ciascun beneficiario, effettuate le ritenute di legge, entro la fine del mese successivo.

Le opzioni non esercitate si estingueranno il 30 settembre 2017.

Il diritto di esercitare le opzioni attribuite è collegato e condizionato al permanere del rapporto di lavoro, di collaborazione o di amministrazione tra il beneficiario e la Società o società da essa controllate.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, di collaborazione o di amministrazione, qualunque ne sia la causa, i beneficiari o gli eredi potranno esercitare solo le opzioni esercitabili al momento della cessazione del rapporto entro il termine di 12 mesi dalla cessazione stessa, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Il piano di incentivazione 2007 prevede l'attribuzione di massime numero 1.760.000 opzioni.

Se concordate con i criteri, le modalità ed i termini del piano di incentivazione 2007 che Vi abbiamo illustrato, Vi proponiamo di approvarli delegando l'attuazione del piano al Consiglio di Amministrazione.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOGEFI S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1) di approvare il piano di incentivazione (*phantom stock option*) 2007 destinato all’Amministratore Delegato, a dirigenti e collaboratori della Società e a dirigenti di società controllate italiane, secondo le seguenti linee guida:

- a) il piano ha l’obiettivo di fidelizzare il rapporto di lavoro, di collaborazione e di amministrazione tra le società ed i beneficiari e di fornire un incentivo volto ad accrescerne l’impegno per il miglioramento delle performance aziendali;
- b) il piano consiste nella attribuzione, a titolo gratuito, di opzioni non trasferibili per atto fra vivi che danno diritto ad un compenso straordinario in denaro di natura variabile pari, per ciascuna opzione, alla differenza fra il valore dell’azione Sogefi nel periodo di esercizio dell’opzione ed il valore dell’azione Sogefi al momento dell’attribuzione dell’opzione;
- c) il diritto di esercitare le opzioni attribuite è collegato e condizionato al permanere del rapporto di lavoro, di collaborazione o di amministrazione tra il beneficiario e la Società o società da essa controllate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, di collaborazione o di amministrazione qualunque ne sia la causa il beneficiario o gli eredi potranno esercitare solamente le opzioni esercitabili alla data di cessazione, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) il valore dell’azione Sogefi al momento dell’attribuzione dell’opzione è costituito dalla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali di Borsa nei giorni di effettiva quotazione del titolo compresi fra i 15 giorni di calendario precedenti la data di attribuzione delle opzioni; il valore dell’azione Sogefi nel periodo di esercizio dell’opzione è dato dalla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali di Borsa nei giorni di effettiva quotazione del titolo compresi fra il primo e il quindicesimo giorno del mese in cui si colloca ciascun periodo di esercizio.

L’esercizio delle opzioni potrà avvenire nei periodi compresi fra il sedicesimo e l’ultimo giorno dell’ultimo mese di ciascun trimestre solare a partire dal trimestre successivo a quello in cui avviene l’attribuzione delle opzioni e avrà efficacia dall’ultimo giorno di tali periodi.

La Società e le società controllate italiane provvederanno al versamento del compenso dovuto a ciascun beneficiario entro la fine del mese successivo al periodo di esercizio.

- e) L'attribuzione delle opzioni avverrà entro il 15 maggio 2007 e la loro esercitabilità maturerà gradualmente nel tempo dimodochè esse diventeranno interamente esercitabili entro un periodo massimo di 4 anni e un trimestre dalla loro attribuzione rimanendo esercitabili sino al 30 settembre 2017.
 - f) Il numero massimo di opzioni attribuibili ai beneficiari in esecuzione del piano di incentivazione (*phantom stock option*) 2007 è pari a massime numero 1.760.000 opzioni;
- 2) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per:
- a) definire il numero delle opzioni da attribuire a ciascun beneficiario nel rispetto del numero massimo di opzioni approvato dall'Assemblea;
 - b) redigere il Regolamento del piano introducendo tutte le clausole necessarie alla sua attuazione nel rispetto delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) fissare il valore dell'azione al momento dell'attribuzione delle opzioni (Valore Iniziale) ed il valore dell'azione per ciascun periodo di esercizio delle opzioni (Valore Normale) secondo la metodologia precedentemente illustrata;
 - d) adempiere ai relativi obblighi informativi nei confronti della Consob e del mercato.”

Milano, 27 febbraio 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Proposta di modifica dello statuto sociale anche a fini di adeguamento alla Legge 262/2005 e successive modifiche: in particolare, modifica degli articoli 12,13,17,18,19 e 26 dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporVi alcune modifiche dello statuto che si rendono necessarie od opportune a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni emanate con Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e con il successivo Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303 in materia di tutela del risparmio e di disciplina dei mercati finanziari.

Il Vostro Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta nel corso della riunione in data 27 febbraio 2007 e sulla cui base si propone l'integrazione dell'art. 17 dello statuto, ha provveduto a modificare - al fine di adeguarsi prontamente ai principi di tutela delle minoranze e alle nuove modalità di redazione dei documenti contabili societari, il tutto in esecuzione della facoltà allo stesso attribuita dall'art. 23 dello statuto - gli articoli 17 e 24 dello statuto stesso al fine di recepire il contenuto di due previsioni legislative inderogabili (in tema di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione attraverso la procedura del voto di lista e di nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari); lo stesso Consiglio di Amministrazione ha ritenuto tuttavia opportuno convocare gli Azionisti in Assemblea affinché essi possano esaminare e discutere ed eventualmente approvare le ulteriori modifiche statutarie sotto illustrate necessarie per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni di legge nonché le ulteriori che attengono alla forma di governance che la Società intende adottare.

Tutto ciò premesso Vi sottoponiamo per approvazione il testo di deliberazione assembleare, preceduto dalla illustrazione delle singole modifiche statutarie proposte (testo vigente/nuovo testo) accompagnate da note esplicative, nelle quali si illustrano le specifiche motivazioni del cambiamento, con l'eventuale indicazione delle relative norme di riferimento.

Testo vigente

Nuovo testo

ASSEMBLEE	ASSEMBLEE
<p>Art. 12) Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano "La Repubblica" non meno di 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Nell'avviso può essere prevista la data per eventuali convocazioni successive.</p>	<p>Art. 12) Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano "La Repubblica" non meno di 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Nell'avviso può essere prevista la data per eventuali convocazioni successive.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.</p> <p>L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni ammesse è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano "La Repubblica", almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.</p>

Nota:

Modifica dell'articolo 12 mediante inserimento di due nuovi comma relativi alla integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea. Vi proponiamo di recepire statutariamente quanto previsto dall'attuale articolo 126 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) in tema di integrazione, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 2% del capitale sociale, delle materie da sottoporre alla approvazione assembleare: in particolare, è previsto che la proposta di integrazione venga resa pubblica nelle stesse forme previste per l'avviso di convocazione della Assemblea.

Testo vigente

Nuovo testo

<p>Art. 13) Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti per i quali, almeno due giorni prima dell'adunanza, l'intermediario abilitato abbia effettuato alla Società la comunicazione prevista dalle norme vigenti per l'intervento in Assemblea ovvero che, entro il medesimo termine, si siano fatti rilasciare dallo stesso intermediario la relativa certificazione; le azioni indicate nella comunicazione o certificazione rimangono indisponibili sino al termine dell'Assemblea.</p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.</p>	<p>Art. 13) Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti per i quali, almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza, l'intermediario abilitato abbia effettuato alla Società la comunicazione prevista dalle norme vigenti per l'intervento in Assemblea; le azioni indicate nella comunicazione rimangono indisponibili sino al termine dell'Assemblea.</p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.</p>
--	---

Nota:

Riformulazione dell'articolo 13 relativo al diritto di intervento degli Azionisti in Assemblea. In coerenza con le norme di legge e con la comunicazione Consob DME/6004099 del 20 gennaio 2006, occorre prevedere che la comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato almeno due giorni

non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare sia l'unica modalità di legittimazione per gli azionisti che intendono intervenire in assemblea.

Testo vigente

Nuovo testo

AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE
<p>Art. 17) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a quindici componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.</p>	<p>Art. 17) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a quindici componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.</p>
<p>L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.</p>	<p>L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.</p>
	<p>Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p>
<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella</p>	<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella</p>

diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai

diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge **o di regolamento**, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'Assemblea in prima convocazione; **gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati.**

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi **dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria** o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai

regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge e/o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di

regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge e/o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei **componenti** il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di

<p>voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.</p>	<p>voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.</p>
--	--

Nota:

Modifica dell'articolo 17 relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Proponiamo di elevare a cinque il numero minimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Viene definito il diritto della minoranza assembleare ad indicare e far votare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione; si propone inoltre di prevedere che solo una minoranza particolarmente qualificata possa presentare una lista di candidati con più di tre nominativi e che in ogni caso, come previsto dal primo comma dell'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza, le liste presentate e messe in votazione debbano, per conseguire la nomina dei candidati indicati, ricevere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste stesse.

Testo vigente

Nuovo testo

<p>Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente; può nominare anche un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.</p> <p>Il Consiglio ha facoltà di nominare il proprio Segretario anche all'infuori dei suoi membri.</p>	<p>Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente; può nominare anche un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.</p> <p>Il Consiglio ha facoltà di nominare il proprio Segretario anche all'infuori dei suoi componenti.</p>
---	---

Nota:

La modifica dell'articolo 18 è di natura puramente formale e recepisce il dettato letterale del primo comma dell'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza.

Testo vigente

Nuovo testo

<p>Art. 19) Il Consiglio si riunisce, anche fuori della sede sociale, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di due Consiglieri.</p> <p>Il Consiglio si riunisce altresì su convocazione del Collegio Sindacale o di almeno due suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La convocazione si farà a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica e dovrà pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione</p>	<p>Art. 19) Il Consiglio si riunisce, anche fuori della sede sociale, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di due Consiglieri.</p> <p>Il Consiglio si riunisce altresì su convocazione del Collegio Sindacale o di almeno uno dei suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La convocazione si farà a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica e dovrà pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione</p>
---	--

<p>ovvero in caso di urgenza almeno un giorno prima.</p> <p>In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio si riterrà validamente riunito quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica e tutti i Sindaci effettivi.</p>	<p>ovvero in caso di urgenza almeno un giorno prima.</p> <p>Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza, e/o videoconferenza, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.</p>
--	---

Nota:

Modifica dell'articolo 19 relativo alla convocazione ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il nuovo secondo comma dell'articolo in esame recepisce il conferimento a ciascun componente il Collegio Sindacale del potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione, come previsto dal nuovo secondo comma dell'art. 151 del Testo Unico della Finanza.

Inoltre si ritiene opportuno prevedere che il Consiglio possa riunirsi in forma totalitaria, senza formale convocazione, quando intervenga anche per teleconferenza e/o videoconferenza, la maggioranza dei Consiglieri in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Testo vigente

Nuovo testo

COLLEGIO SINDACALE	COLLEGIO SINDACALE
<p>Art. 26) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p>	<p>Art. 26) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Agli Azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p>

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti **composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i** candidati sono elencati **in ordine** progressivo.

Le liste **di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano,** devono essere depositate presso la sede della Società almeno **quindici** giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, **rappresentino** almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale **sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'Assemblea in prima convocazione.**

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società od enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998, o candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società od enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998, o candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile **o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.**

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti **prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Collegio Sindacale.**

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;

3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale

Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.

All'elezione dei **componenti il Collegio Sindacale** si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due **componenti** effettivi e due supplenti;

2. dalla **lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla** seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti **e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti**, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, **l'altro componente** effettivo e l'altro **componente** supplente;

3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale

<p>lista.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato in elenco.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;</p> <p>b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.</p> <p>Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.</p>	<p>lista.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista degli Azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;</p> <p>b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.</p> <p>Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.</p> <p>Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo</p>
---	--

	<p>può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.</p>
--	--

Nota:

Modifica dell'articolo 26 relativo al Collegio Sindacale, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza.

Si propone di riformulare le norme statutarie che regolano la presentazione e le modalità di redazione delle liste per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale anche per armonizzare la procedura con quanto previsto per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Come proposto per la nomina degli Amministratori, si stabilisce, fra l'altro, che le liste debbano essere depositate nei quindici giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione.

I Sindaci dovranno inoltre possedere i requisiti previsti dalla normativa regolamentare applicabile.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, Vi chiediamo di approvare il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società "SOGEFI S.p.A.",

- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- richiamata la delibera assunta ai sensi dell'art. 23 dello statuto dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2007

delibera

1) di modificare l'art. 12 dello statuto inserendo nel medesimo i due seguenti nuovi comma:

"I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni ammesse è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano "La Repubblica", almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione."

2) Di modificare il primo comma dell'art. 13 come segue:

"Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti per i quali, almeno due giorni non festivi prima

dell'adunanza, l'intermediario abilitato abbia effettuato alla Società la comunicazione prevista dalle norme vigenti per l'intervento in Assemblea; le azioni indicate nella comunicazione rimangono indisponibili sino al termine dell'Assemblea."

Invariato nel resto il testo dell'articolo.

3) Di modificare il testo vigente dell'art. 17 dello statuto, quale risulta a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2007, come segue:

- primo comma:

"La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a quindici componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili."

- nuovo terzo comma:

"Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione."

- quinto comma:

"Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'Assemblea in prima convocazione; gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati."

- settimo comma:

"Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista."

- nuovo dodicesimo comma:

"Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto di tali liste non verrà tenuto conto."

- tredicesimo comma:

"All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica."

Invariato nel resto il testo dell'articolo.

4) Di modificare l'art. 18 dello statuto come segue:

"Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente; può nominare anche un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio ha facoltà di nominare il proprio Segretario anche all'infuori dei suoi componenti."

5) Di modificare l'art. 19 dello statuto come segue:

"Art. 19) Il Consiglio si riunisce, anche fuori della sede sociale, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di due Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce altresì su convocazione del Collegio Sindacale o di almeno uno dei suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione si farà a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica e dovrà pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero in caso di urgenza almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza, e/o videoconferenza, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare."

6) Di modificare l'art. 26 dello statuto come segue:

"Art. 26) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Agli Azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo.

Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società od enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998, o candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Collegio Sindacale.

Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e

professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.

All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e due supplenti;

2. dalla lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente;

3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista degli Azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;

b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun

componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale."

7) Di dare mandato al Presidente dell'odierna Assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nell'allegato statuto, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte di carattere formale che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione a sensi di legge."

Milano, 27 febbraio 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STATUTO
(NUOVO TESTO PROPOSTO)

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione sociale:

"SOGEFI S.p.A."

Art. 2) La Società, che si inibisce la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società od imprese, la gestione di patrimoni, l'acquisto e la cessione delle partecipazioni stesse.

In relazione all'oggetto, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali, industriali ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione nonché prestare fidejussioni, avalli e garanzie di ogni tipo a terzi, comprese società del gruppo ed enti, anche con oggetto sociale diverso dal proprio ed in genere prestare garanzie anche reali per impegni altrui.

Potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Art. 3) La Società ha sede in Mantova.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere, in ogni tempo, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, magazzini, depositi, in Italia o all'Estero.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 4) La durata della Società è fissata sino a tutto il trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050).

La Società potrà essere prorogata nella sua durata, oppure sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 59.022.803,84 (cinquantanovemilioniventiduemilaottocentotré virgola ottantaquattro) (*) ed è diviso in n. 113.505.392 (centotredicimilionicinquecentocinquemilatrecentonovantadue) (*) azioni ordinarie da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 18 aprile 2000, modificata dalla delibera di Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2001, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi ora residuati euro 118.560 (centodiciottomilacinquecentosessanta) (*), da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile

ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2000".

Il Consiglio di Amministrazione con delibera dell'8 febbraio 2001, modificata dall'Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2001, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi ora residuati euro 212.004 (duecentododicimilaquattro) (*) da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2001".

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 marzo 2002, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 19 aprile 2001, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi ora residuati euro 76.596 (settantaseimilacinquecentonovantasei) (*) da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2002".

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 25 febbraio 2003, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 19 aprile 2001, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi ora residuati euro 139.464 (centotrentanovemilaquattrocentosessantaquattro) (*) da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2003".

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 26 febbraio 2004, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 19 aprile 2001, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi ora residuati euro 571.792 (cinquecentosettantunomilasettecentonovantadue) da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2004".

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 14 febbraio 2005, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 19 aprile 2001, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi ora residuati euro 742.144 (settecentoquarantaduemilacentoquarantaquattro) da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2005".

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 26 luglio 2005, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 19 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi ora residuati euro 252.720 (duecentocinquantaduemilasettecentoventi) da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option

Straordinario 2005".

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 6 aprile 2006, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 19 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi ora residuati euro 909.584 (novecentonovemilacinquecentoottantaquattro) da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato nella medesima riunione consiliare.

Tutte le azioni sono raggruppabili in tagli o certificati secondo richiesta od opportunità.

L'aumento del capitale sociale potrà avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o di altre categorie; i possessori di azioni delle varie categorie avranno diritto, proporzionalmente, di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria, ed in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti, o anche diverse, sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o di altre categorie, non esigeranno ulteriori approvazioni da parte delle Assemblee speciali degli azionisti delle varie categorie di azioni.

Art. 6) Le azioni liberate sono nominative e possono essere convertite al portatore o viceversa quando non ostino divieti di legge.

Art. 7) L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci, di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazione, il tutto salvo il disposto degli articoli 2327 e 2413 del Codice Civile.

Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dal 19 aprile 2005, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, per un importo massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamiloni) di valore nominale con emissione di azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie) da offrire in sottoscrizione ed anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari anche emessi da terzi, sia in Italia che all'estero, ovvero da assegnare gratuitamente agli aventi diritto mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà, per il periodo di cinque anni dal 19 aprile 2005 di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo ora residuo di euro 4.568.200 (quattromilionicinquecentosessantottomiladuecento) di valore nominale, con emissione di

massime n. 8.785.000 (ottomilionisettecentoottantacinquemila) azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie), da riservare in sottoscrizione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, a dipendenti della Società e di sue controllate, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dal 19 aprile 2005, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, anche in valuta estera, fino ad un ammontare che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di emissione, non ecceda i limiti fissati dalla legge.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 9) Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale, depositando le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

La lettera raccomandata deve essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro 15 giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso, oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione assembleare, entro 30 giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di esserne venuto a conoscenza.

Gli Amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2437 bis ultimo comma.

ASSEMBLEE

Art. 10) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

L'Assemblea degli Azionisti può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché

in Italia. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 11) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 12) Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano "La Repubblica" non meno di 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso può essere prevista la data per eventuali convocazioni successive.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni ammesse è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano "La Repubblica", almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 13) Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti per i quali, almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza, l'intermediario abilitato abbia effettuato alla Società la comunicazione prevista dalle norme vigenti per l'intervento in Assemblea; le azioni indicate nella comunicazione rimangono indisponibili sino al termine dell'assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

Art. 14) L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza, nell'ordine, dal Vice - Presidente o dall'Amministratore Delegato, ed, in mancanza di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Art. 15) Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che nelle successive convocazioni, valgono le norme di legge.

Art. 16) Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constare da Processo verbale firmato dal

Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da un Notaio, che funge anche da Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a quindici componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'Assemblea in prima convocazione; gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla

legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge e/o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente; può nominare anche un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio ha facoltà di nominare il proprio Segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Art. 19) Il Consiglio si riunisce, anche fuori della sede sociale, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di due Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce altresì su convocazione del Collegio Sindacale o di almeno uno dei suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione si farà a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica e dovrà pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero in caso di urgenza almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza, e/o videoconferenza, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Art. 20) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 21) Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo ai sensi di Legge.

La comunicazione viene effettuata verbalmente con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni consiliari e del Comitato Esecutivo, ovvero con comunicazione scritta e/o verbale e/o telefonica al Presidente del Collegio Sindacale, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile.

Gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, il tutto ai sensi di Legge.

Art. 22) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea potrà inoltre determinare a loro favore una indennità annuale ed, eventualmente, anche una partecipazione agli utili.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso fatta eccezione per i poteri che la legge o il presente Statuto riservano tassativamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% (novanta per cento) del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis Codice Civile.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati fra i propri componenti determinandone nei limiti di legge funzioni ed emolumenti.

Può altresì nominare un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi componenti, determinandone nei limiti di legge le funzioni. Al Comitato Esecutivo, se non diversamente stabilito all'atto della nomina, si applicano le norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica. Il Consiglio può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa col Presidente, previo parere del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione vigila, inoltre, affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 25) La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in ogni stato e grado di giudizio,

spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, al Vice-Presidente, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, nei limiti dei poteri loro conferiti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Agli Azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo.

Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società od enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998, o candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di

regolamento.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Collegio Sindacale.

Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.

All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e due supplenti;

2. dalla lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente;

3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista degli Azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;

b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 27) Il controllo contabile è esercitato a norma di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art. 28) Gli esercizi sociali si chiudono il trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del Bilancio a norma di legge.

Art. 29) Gli utili netti risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, saranno distribuiti nell'ordine come segue:

- la quota del 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la rimanenza a remunerazione del Capitale, salva la facoltà, dell'Assemblea, di determinare diverse destinazioni, accantonamenti o rinvii, ivi compresa la eventuale destinazione parziale prevista all'articolo 22 del presente Statuto.

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31) Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri ed emolumenti.

NORME DI RINVIO

Art. 32) Per quant'altro non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge.

(*) alla data dell'Assemblea potranno essere variati in funzione dell'esercizio di diritti di sottoscrizione connessi a Piani di stock option.

**RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA DI
“CORPORATE GOVERNANCE” E SULL’ADESIONE
AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE
(IN CONFORMITÀ ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DELLA BORSA ITALIANA S.P.A.)**

– ANNO 2006–

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATO DA SOGEFI S.p.A.

Con la presente Relazione si intende illustrare il modello di governo societario che SOGEFI S.p.A. (di seguito la “Società”) ha adottato nell’anno 2006.

Il sistema di Corporate Governance della Società è sostanzialmente in linea con le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina (edizione marzo 2006) predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Nel corso del 2007 l’attuale sistema di Corporate Governance subirà ulteriori variazioni per effetto, tra l’altro, delle modifiche statutarie sottoposte all’approvazione della convocanda Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il recepimento di disposizioni normative introdotte dalla Legge sulla tutela del risparmio.

Si informa che il Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2007, in sede straordinaria, ha modificato, in esecuzione della facoltà allo stesso attribuita dall’art. 23 dello statuto sociale, gli artt. 17 e 24 dello statuto per adeguarli alle disposizioni contenute nella Legge sulla tutela del risparmio in materia di “voto di lista per la nomina degli Amministratori” e di “modalità di nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”.

La Relazione viene messa a disposizione dei Soci insieme alla documentazione prevista per la convocanda Assemblea degli Azionisti di approvazione del Bilancio 2006 e contestualmente trasmessa a Borsa Italiana al fine di facilitarne la messa a disposizione del pubblico ed è inoltre consultabile, unitamente agli altri documenti di interesse per il mercato, anche sul sito internet della Società www.sogefi.it, nella sezione “Azionisti e Investitori”.

1) RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri,

che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili (art. 17 dello statuto). A sensi di statuto (art. 23), il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, fatta eccezione per i poteri che per norma di legge o dello statuto stesso spettano tassativamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505bis Codice Civile.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 del Codice di Autodisciplina:

- esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso è a capo, il sistema di governo societario dell'emittente stesso e la struttura del gruppo medesimo;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli Amministratori Delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori Delegati e definisce la periodicità, di norma trimestralmente, con la quale i delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- determina, su proposta del Comitato per la Remunerazione, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche;
- valuta l'andamento della gestione tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati e dal Comitato per il controllo interno;
- esamina ed approva preventivamente le operazioni dell'emittente e delle sue controllate, aventi un significativo rilievo per l'emittente stesso da un punto di vista economico, patrimoniale e finanziario, assumendo le conseguenti delibere (nel rispetto del principio di autonomia gestionale delle controllate), prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle

operazioni con parti correlate.

Per operazioni di significativo rilievo si intendono quelle di particolare rilevanza strategica per il Gruppo in considerazione dei loro effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria consolidata e/o degli impegni a medio/lungo termine che ne derivano;

- effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna.

Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia ed accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Sono inoltre tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione di eventuali attività in concorrenza con l'emittente e di ogni modifica rilevante.

In data 20 aprile 2004 il Consiglio di Amministrazione della Società ha conferito i seguenti poteri:

- all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, Rag. Emanuele Bosio, i più ampi poteri affinché abbia a rappresentare, con firma singola, davanti a qualsiasi Autorità, nonché davanti a tutti gli Uffici pubblici e privati e ai terzi in genere, la Società in tutti gli affari di ordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna;
- ai Consiglieri, Dott. Pierluigi Ferrero e Dott. Oliviero Maria Brega, tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma congiunta tra di loro.

In data 19 aprile 2005 a seguito della decisione dell'Ing. Carlo De Benedetti di lasciare la carica di Presidente, il Consiglio di Amministrazione della Società ha:

- acclamato l'Ing. Carlo De Benedetti Presidente Onorario della Società;
- nominato Presidente della Società il Consigliere Dott. Rodolfo De Benedetti;
- conferito al Presidente Dott. Rodolfo De Benedetti la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio nonché ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione da esercitarsi con firma singola, eccettuati soltanto gli atti inderogabilmente riservati dalla legge all'Assemblea o al Consiglio di Amministrazione.

2) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Essendo il Consiglio di Amministrazione chiamato a valutare periodicamente l'indipendenza degli Amministratori (il cui esito deve essere oggetto di comunicazione al mercato), si informa che gli Amministratori attualmente in carica (nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2004) vengono così qualificati:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Ing. Carlo De Benedetti | Presidente Onorario e Consigliere |
| 2. Dott. Rodolfo De Benedetti | Presidente del Consiglio di Amministrazione (<i>esecutivo</i>) |
| 3. Rag. Emanuele Bosio | Amministratore Delegato e Direttore Generale (<i>esecutivo</i>) |
| 4. Dott. Oliviero Maria Brega | Consigliere |
| 5. Dott. Pierluigi Ferrero | Consigliere |
| 6. Sig. Giovanni Germano | Consigliere |
| 7. Dott. Franco Girard | Consigliere |
| 8. Dott. Alberto Piaser | Consigliere |
| 9. Sig. Renato Ricci | Consigliere (<i>indipendente</i>) |
| 10. Dott. Roberto Robotti | Consigliere (<i>indipendente</i>) |
| 11. Avv. Paolo Riccardo Rocca | Consigliere (<i>indipendente</i>) |
| 12. Avv. Antonio Tesone | Consigliere (<i>indipendente</i>) |

Il suddetto Consiglio risulta composto da dodici Amministratori, di cui due esecutivi (il Presidente e l'Amministratore Delegato) e dieci non esecutivi.

Gli Amministratori non esecutivi sono per numero e autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari; essi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Il numero degli "Amministratori indipendenti" è tale da consentire la costituzione di un Comitato per il Controllo interno composto esclusivamente da Amministratori indipendenti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione dell'emittente è idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi la massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari

propri dell'emittente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in accordo con l'Amministratore Delegato, ha avviato un processo finalizzato ad un maggior coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione affinché esso, come organo collegiale, possa svolgere appieno il suo ruolo di indirizzo della gestione aziendale e ciascuno dei suoi componenti possa acquisire tutti gli elementi utili per fornire il suo personale contributo al raggiungimento degli obiettivi della Società.

A tal fine si è proceduto - in occasione di riunioni consiliari dell'anno 2006 - all'illustrazione degli obiettivi e delle strategie perseguite dalla SOGEFI S.p.A. e dal Gruppo Sogefi.

Inoltre in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina, in data 19 ottobre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha designato quale "*lead independent director*" l'Avv. Paolo Riccardo Rocca, a cui fanno riferimento gli Amministratori non esecutivi (ed, in particolare, gli indipendenti) per consentire un miglior contributo all'attività e al funzionamento del Consiglio stesso.

Il *lead independent director* collabora con il Presidente al fine di garantire che gli Amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi. Al *lead independent director* è attribuita, tra l'altro, la facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, apposite riunioni di soli amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale.

Gli Amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione rileva annualmente e rende note nella relazione le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri in società quotate e in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (allegato A).

Si ricorda che il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica scade con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2006.

A sensi di statuto (artt. 19, 20 e 21), il Consiglio si riunisce, anche fuori della sede sociale, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di due Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce altresì su convocazione del Collegio Sindacale o di almeno due suoi

componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La convocazione viene effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica e dovrà pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero in caso di urgenza almeno un giorno prima. In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio si riterrà validamente riunito quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica e tutti i Sindaci Effettivi. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Gli Amministratori devono riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo ai sensi di Legge. La comunicazione viene effettuata verbalmente con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni consiliari e del Comitato Esecutivo, ovvero con comunicazione scritta e/o verbale e/o telefonica al Presidente del Collegio Sindacale, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile.

Gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, il tutto ai sensi di Legge.

In pratica trovano applicazione le indicazioni riportate dal Codice di Autodisciplina, in quanto:

- il Presidente convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e si adopera affinché ai membri del Consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità ed urgenza), la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al Consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione;
- il Presidente coordina le attività del Consiglio di Amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni;
- il Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata informativa sulle deleghe conferite al Presidente.

Nel corso dell'anno 2006, il Consiglio di Amministrazione si è riunito sette volte e non si prevedono frequenze maggiori per l'anno solare in corso.

In tema di informativa al Consiglio, conformemente a quanto indicato dal Codice di Autodisciplina, gli Amministratori Delegati rendono periodicamente conto (almeno trimestralmente) al Consiglio e contemporaneamente al Collegio Sindacale, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.

Gli Amministratori Delegati, inoltre, forniscono (con periodicità almeno trimestrale) adeguata informativa sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

3) AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Codice di Autodisciplina prevede un numero adeguato di "Amministratori indipendenti". Attualmente quattro Amministratori non esecutivi della Società sono "Amministratori Indipendenti" in base ai seguenti punti:

- a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'Azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- b) non sono titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa;
- c) non sono stretti familiari di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b).

Qualora ricorrano alcune delle ulteriori ipotesi previste dal Codice di Autodisciplina quali condizioni di non indipendenza degli Amministratori non esecutivi, il Consiglio di Amministrazione valuta, con riferimento al singolo caso, se sussistano o meno i requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica di Amministratore Indipendente.

4) TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Il Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2002 ha approvato la procedura interna proposta dall'Amministratore Delegato per il trattamento delle informazioni societarie, definendo i ruoli e responsabilità di coloro cui spetta la gestione di tali informazioni e la decisione di renderle di pubblico dominio attraverso le modalità definite dalle norme che regolano la diffusione delle notizie "price sensitive", come segue:

- i comunicati stampa attinenti alla c.d. informazione periodica (bilancio, relazione semestrale, relazione trimestrale, ecc.) sono approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- i comunicati stampa relativi ad operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale, ecc.) sono approvati dal Consiglio di Amministrazione se le operazioni di cui trattasi richiedono una delibera di tale organo;
- in tutti gli altri casi in cui non è prevista una deliberazione di un organo collegiale, la gestione dell'informativa al pubblico è curata dall'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente, ai quali spetterà anche la valutazione sulla "rilevanza" dei fatti oggetto di "disclosure";
- la diffusione dei comunicati stampa è affidata all'Ufficio Relazioni Esterne della Capogruppo COFIDE S.p.A. per le comunicazioni alla stampa, ed al Direttore Finanziario della Società per le comunicazioni agli investitori istituzionali;
- gli Amministratori, i Sindaci, il responsabile dell' "Investor Relations", il responsabile delle relazioni esterne e tutti i dipendenti in genere sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni "price sensitive" acquisite nello svolgimento dei loro compiti (se non già resi pubblici nelle prescritte forme) ed a rispettare la procedura dettata per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni;
- è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste a organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni su fatti rilevanti, classificabili come "price sensitive", che non siano state inserite in comunicati stampa o documenti già diffusi al pubblico;

- l'Amministratore Delegato vigila sulla corretta applicazione da parte degli interessati di quanto previsto dalla normativa in materia di informativa societaria e sul rispetto delle prescrizioni contenute nella procedura. Provvede altresì a rendere edotti gli stessi sul contenuto delle leggi e della procedura.

Inoltre, in ottemperanza al recepimento nella normativa italiana della Direttiva Europea cosiddetta “*market abuse*”, sono stati riformulati gli obblighi in materia di *internal dealing*, definendo in modo più puntuale il concetto di “informazione privilegiata”, le caratteristiche necessarie per essere considerati “persone rilevanti”, i nuovi termini e le nuove modalità di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate da parte dei soggetti rilevanti nonché l’istituzione del registro nel quale occorre indicare le persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

Conseguentemente, in data 28 febbraio 2006 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a recepire le nuove norme di legge. Pertanto a far data dal 1° aprile 2006 è in vigore il nuovo “Codice di Comportamento in materia di *Internal dealing* e di tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso a informazioni privilegiate”.

5) ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, in data 18 aprile 2000 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad istituire il Comitato per il Controllo interno ed il Comitato per la Remunerazione. Non ha invece ritenuto necessario procedere all’istituzione del comitato per le nomine degli Amministratori.

6) NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Si informa che il Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2007, riunitosi in sede straordinaria, ha modificato, in esecuzione alla facoltà allo stesso attribuita dall’art. 23 dello statuto, l’art. 17 dello statuto sociale per adeguarlo alle disposizioni, contenute nella Legge sulla tutela del risparmio in materia di nomina degli Amministratori, che prevedono la modalità di nomina con voto di lista.

Si ritiene opportuno riportare di seguito l’art. 17 dello statuto così come modificato dal Consiglio di

Amministrazione:

“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a quindici componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge e/o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del

nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.”

7) REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, in conformità dello statuto, è stabilita, su proposta del Comitato per la Remunerazione, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2006 ha variato la composizione del Comitato per la Remunerazione affinché lo stesso risulti per la maggioranza composto da Amministratori indipendenti, in adeguamento alle previsioni del Codice di Autodisciplina.

Attualmente sono membri del Comitato il Dott. Rodolfo De Benedetti (Presidente del Consiglio), il Dott. Roberto Robotti (Amministratore indipendente) e l'Avv. Antonio Tesone (Amministratore indipendente).

Il Consiglio ha ritenuto opportuno non variare la partecipazione al Comitato del Presidente del Consiglio, tenuto conto delle sue ampie competenze e della sua approfondita conoscenza della realtà

aziendale del Gruppo Sogefi.

Il Comitato ha operato ispirandosi alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate e si è riunito tre volte nell'anno 2006.

Il Comitato ha il compito di elaborare proposte al Consiglio, in assenza dei diretti interessati, in merito:

- alla remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli investiti di particolari cariche, anche mediante assegnazione di *stock option*;
- ai piani retributivi generali ed individuali del personale facente parte dell'alta direzione della Società ed ai piani di *stock option*;
- alla determinazione, su indicazione degli Amministratori Delegati, dei criteri per la remunerazione del personale direttivo della Società.

8) SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Tale sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

La responsabilità del sistema di controllo interno appartiene al Consiglio di Amministrazione. A questi fini, il Consiglio di Amministrazione si avvale dell'assistenza del Comitato per il Controllo interno, dell'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e del Preposto al controllo interno.

In base a delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2001, l'Amministratore Delegato è l'amministratore esecutivo incaricato di assicurare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di controllo interno, anche mediante la definizione di procedure idonee a garantire una sana ed efficiente gestione e ad identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria ed operativa e frodi a danno della Società, avvalendosi a questi fini del "Preposto al controllo interno".

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, in data 19 ottobre 2006, Preposto al controllo interno

il Dott. Giuseppe Gianoglio, Direttore Internal Auditing del Gruppo CIR, in sostituzione del precedente Preposto Dott. Euro Trapani, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della Società, al fine di adeguarsi alla previsione del Codice di Autodisciplina che richiede che il Preposto per il Controllo interno non sia responsabile di alcuna area operativa.

E' stato istituito dal Consiglio di Amministrazione con delibera 18 aprile 2000 il Comitato per il Controllo interno, con funzioni consultive e propositive, che opera secondo le linee previste dal Codice di Autodisciplina.

Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco designato dal Presidente del Collegio.

In particolare il Comitato per il controllo interno:

- a) assiste il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi al controllo interno;
- b) valuta il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e riceve le relazioni periodiche degli stessi;
- c) valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della Società ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili applicati e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione ed i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
- e) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno;
- f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione;
- g) accede alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento del proprio compito e può avvalersi di consulenti esterni, quando necessario.

La Società mette a disposizione del Comitato risorse finanziarie adeguate per l'adempimento della propria attività.

Il Comitato attualmente è formato esclusivamente da Amministratori Indipendenti.

Sono membri del Comitato per il Controllo interno il Dott. Roberto Robotti, l'Avv. Paolo Riccardo Rocca e l'Avv. Antonio Tesone.

Nel corso dell'anno 2006, il Comitato si è riunito quattro volte ed i Preposti al controllo interno hanno riferito quattro volte dell'operato svolto.

L'attività del Comitato ha riguardato essenzialmente la verifica dell' idoneità del sistema di controllo interno a presidiare efficacemente i rischi tipici delle principali attività esercitate dalla Società e dalle sue controllate ed a monitorare la situazione economica e finanziaria della Società e del Gruppo.

9) INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate sono i seguenti:

1. Il Consiglio di Amministrazione approva preventivamente le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragrupo, salvo le operazioni tipiche o usuali ovvero quelle da considerarsi effettuate a condizioni standard.
2. Per operazioni tipiche o usuali si intendono quelle effettuate nel normale corso degli affari della Società e quelle che non presentano, in considerazione delle loro caratteristiche, elementi di rischio o di criticità.
Le operazioni effettuate a condizioni standard sono quelle concluse dalla Società a condizioni applicate a qualunque soggetto terzo.
3. Sulle operazioni con parti correlate soggette alla sua preventiva approvazione, il Consiglio di Amministrazione riceve una adeguata informativa riguardante la natura della correlazione, le condizioni applicate, le modalità esecutive dell'operazione, il procedimento valutativo seguito. Il Consiglio di Amministrazione in considerazione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, può anche avvalersi dell'ausilio di esperti indipendenti.
4. Nelle operazioni con parti correlate oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori, che si trovano in potenziale conflitto di interesse, si limitano a fornire chiarimenti e il Consiglio di Amministrazione valuta di volta in volta se sia il caso che gli stessi si allontanino dalla riunione consiliare al momento della delibera.
5. Per le operazioni con parti correlate non sottoposte alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, in quanto tipiche o usuali e/o effettuate a condizioni standard, dovranno

essere conservate adeguate informazioni circa la loro natura, le modalità esecutive e le condizioni economiche applicate, a cura degli Amministratori muniti di delega.

10) SINDACI

Si riporta di seguito l'art. 26 dello statuto riguardante il Collegio Sindacale, così come modificato dal Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2006 riunito in sede straordinaria con atto notarile, per tener conto di una norma inderogabile già vigente introdotta dalla Legge sul risparmio:

“Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società od enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998, o candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;
 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;
 3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.
- La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato in elenco.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.”

In conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina le liste dei candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono pubblicate attraverso il sito internet della Società.

Inoltre, i Sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti con riferimento agli Amministratori.

Nel corso del 2006 il Collegio Sindacale ha verificato il rispetto dei criteri citati curando che gli esiti di tale verifica venissero esposti nella presente relazione.

11) RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Società si è sempre attivamente adoperata per instaurare e mantenere un dialogo efficace con i propri Azionisti e con il mercato, utilizzando varie forme di comunicazione quali per esempio: presentazione dei risultati della Società e del Gruppo nel corso delle riunioni assembleari tramite la proiezione di *slides*, incontri con Analisti Finanziari e Investitori Istituzionali in Italia ed all'estero, diffusione al pubblico mediante la messa a disposizione sul sito web della Società dei comunicati stampa e delle presentazioni.

A questi fini, l'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente, ha assegnato in data 8 ottobre 2003 al Dott. Euro Trapani il ruolo di responsabile della funzione "*Investor relations*", per gestire il flusso delle informazioni dirette ai Soci, agli Analisti finanziari ed agli Investitori Istituzionali, nel rispetto delle regole stabilite per la comunicazione di informazioni e documenti della Società.

12) ASSEMBLEE

E' costante politica della Società cogliere l'occasione delle Assemblee per la comunicazione agli Azionisti di informazioni sulla Società e sulle sue prospettive, nel rispetto della disciplina sulle informazioni "*price sensitive*".

Tutti gli Amministratori e Sindaci cercano di essere presenti alle Assemblee per quanto possibile, in particolare quegli Amministratori che, per gli incarichi ricoperti, possono apportare un utile contributo alla discussione assembleare.

L'Assemblea degli Azionisti può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano "La Repubblica" nei termini di legge.

Possono partecipare all'assemblea gli Azionisti per i quali, almeno due giorni prima dell'adunanza, l'intermediario abilitato abbia effettuato alla Società la comunicazione prevista dalle norme vigenti per l'intervento in Assemblea ovvero che, entro il medesimo termine, si siano fatti rilasciare dallo stesso intermediario la relativa certificazione; le azioni indicate nella comunicazione o certificazione rimangono indisponibili sino al termine dell'Assemblea. Ogni socio che abbia diritto di intervenire

all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria è costituita e delibera a norma di legge.

Inoltre l'Assemblea degli Azionisti, tenutasi in data 19 aprile 2001, in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, ha approvato il Regolamento Assembleare, riportato sul sito Internet della Società nella sezione "Azionisti e Investitori".

13) CODICE ETICO

Il Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2003 ha approvato l'adozione di un Codice Etico del Gruppo Sogefi, finalizzato a definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali il Gruppo si ispira per raggiungere i propri obiettivi e stabilire principi di comportamento vincolanti per gli Amministratori, i dipendenti e gli altri soggetti che intrattengono rapporti con il Gruppo.

Il testo del "Codice Etico" adottato dalla Società è reperibile sul sito Internet della Società nella sezione "Azionisti e Investitori".

14) ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001

Il D.Lgs. n. 231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni ha introdotto la responsabilità penale degli enti per atti fraudolentemente commessi da soggetti aventi un particolare rapporto funzionale con la Società, nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il decreto prevede la possibilità di esonero dalla responsabilità della Società se la stessa dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi idonei a prevenire gli illeciti penali e di aver affidato ad un organismo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

A tal fine, oltre all'adozione nel 2003 del Codice Etico, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto in data 26 febbraio 2004 alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Sono membri dell'Organismo di Vigilanza i Consiglieri Avv. Paolo Riccardo Rocca e Dott. Roberto Robotti nonché il Direttore Internal Auditing del Gruppo CIR Dott. Giuseppe Gianoglio.

Nella medesima data, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il “*Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231*”, integrato nel 2006 con l’inserimento del nuovo “Codice di comportamento in materia di internal dealing e di tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso a informazioni privilegiate”.

Milano, 27 febbraio 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno		Comitato per la Remunerazione	
<i>Carica</i>	<i>Componenti</i>	<i>esecutivi</i>	<i>Non esecutivi</i>	<i>Indipendenti</i>	<i>****</i>	<i>Numero di altri incarichi **</i>	<i>***</i>	<i>****</i>	<i>***</i>	<i>****</i>
<i>Presidente Onorario e Amministratore</i>	De Benedetti Carlo		X		71%	4			X (a)	100%
<i>Presidente</i>	De Benedetti Rodolfo	X			100%	6			X	67%
<i>Amministratore delegato e Dir. Gen.</i>	Bosio Emanuele	X			100%	-				
<i>Amministratore</i>	Brega Oliviero Maria		X		100%	-				
<i>Amministratore</i>	Ferrero Pierluigi		X		100%	2				
<i>Amministratore</i>	Germano Giovanni		X		100%	1				
<i>Amministratore</i>	Girard Franco		X		57%	2			X (a)	100%
<i>Amministratore</i>	Piaser Alberto		X		100%	2				
<i>Amministratore</i>	Ricci Renato		X	X	100%	-				
<i>Amministratore</i>	Robotti Roberto		X	X	100%	2	X	100%	X (b)	
<i>Amministratore</i>	Rocca Paolo Riccardo		X	X	86%	3	X	100%		
<i>Amministratore</i>	Tesone Antonio		X	X	86%	1	X	100%	X (b)	
Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2006		CdA: 7			Comitato Controllo Interno: 4			Comitato per la Remunerazione: 3		

NOTE

(a) I Consiglieri Ing. Carlo De Benedetti e Dott. Franco Girard sono stati membri del Comitato per la Remunerazione sino al 19 ottobre 2006.

(b) I Consiglieri Dott. Roberto Robotti e Avv. Antonio Tesone sono stati nominati membri del Comitato per la Remunerazione in data 19 ottobre 2006.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla *corporate governance* gli incarichi sono indicati per esteso (allegato A).

*** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del Consiglio di Amministrazione al Comitato.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati.

TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE

<i>Carica</i>	<i>Componenti</i>	<i>Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio nel 2006</i>	<i>Numero altri incarichi**</i>
<i>Presidente</i>	Girelli Angelo	100%	1
<i>Sindaco effettivo</i>	Caramanti Franco	100%	1
<i>Sindaco effettivo</i>	Zingales Riccardo	100%	2
<i>Sindaco supplente</i>	Girelli Mauro	-	1
<i>Sindaco supplente</i>	Giuseppe Leoni	-	1
<i>Sindaco supplente</i>	Macchiorlatti Vignat Luigi	-	4
Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2006: 6			
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): 2,5% (*)			

(*) Percentuale dello statuto rettificata a seguito della modifica dell'art. 26 dello statuto sociale deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2006, con atto notarile.

NOTE

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sulla *corporate governance* gli incarichi sono indicati per esteso (allegato A).

TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CdA si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?		X	L'art. 26 dello Statuto sociale prevede che la nomina avvenga sulla base di liste depositate dagli Azionisti almeno 2 giorni prima dell'Assemblea
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Assemblee			
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?	X		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	X		
Controllo interno			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice)	Direzione Internal Auditing Gruppo CIR		

Investor relations			
La società ha nominato un responsabile <i>investor relations</i> ?	X		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del responsabile <i>investor relations</i>	Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Sogefi S.p.A. Dott. Euro Trapani 20149 Milano - Via Flavio Gioia, 8 Tel. 02 46750218 Fax 02 43511348 E-mail euro.trapani@sogefi.it		

ALLEGATO A)

Elenco delle cariche ricoperte da amministratori di Sogefi S.p.A. in altre società quotate in un mercato regolamentato, in società finanziarie, assicurative, bancarie nonché in società non quotate ma di rilevante importanza.

Carlo De Benedetti	Presidente di Cofide S.p.A., CIR S.p.A., Presidente del Consiglio di Sorveglianza di M&C Management&Capitali S.p.A. Presidente di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.
Rodolfo De Benedetti	Presidente di Sorgenia S.p.A. Amministratore Delegato di Cofide S.p.A. e CIR S.p.A. Amministratore di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., Altin S.A., RAS S.p.A.
Pierluigi Ferrero	Amministratore di Cofide S.p.A., CIR S.p.A.
Giovanni Germano	Amministratore di CIR S.p.A.
Franco Girard	Amministratore di Cofide S.p.A., CIR S.p.A.
Alberto Piaser	Amministratore di Sorgenia S.p.A. e Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.
Roberto Robotti	Amministratore di Cofide S.p.A., Aviva Italia Holding S.p.A.
Paolo Riccardo Rocca	Amministratore di Cofide S.p.A., Directa SIM S.p.A., Sindaco Effettivo di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
Antonio Tesone	Presidente di Telecom Italia Finance S.A.

Elenco degli incarichi di amministratori e sindaci ricoperti da Sindaci effettivi e supplenti di Sogefi S.p.A. in altre società quotate in mercati regolamentati italiani

Angelo Girelli	Presidente del Collegio Sindacale di Immsi S.p.A. (sino al 12 maggio 2006), Caleffi S.p.A.
Franco Caramanti	Sindaco Effettivo di Isagro S.p.A.
Riccardo Zingales	Sindaco effettivo di Cofide S.p.A, CIR S.p.A.
Mauro Girelli	Sindaco effettivo di Caleffi S.p.A.
Giuseppe Leoni	Sindaco effettivo di Gas Plus S.p.A.
Luigi Macchiorlatti Vignat	Sindaco supplente di Cofide S.p.A., CIR S.p.A., Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.